

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 09 del 10 gennaio 2025

Oggetto: presa d'atto subentro di Euromed Pharma S.r.l. a Chiesi Italia S.p.A. nelle forniture di BRONCHITOL 40 mg 280 cps, lotto di gara n. 355 del V appalto specifico II SDA

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A., con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/3;

- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 prevede al comma 1 che: " Nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, So.Re.Sa. S.p.A. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici ovvero conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle A.S.L. e A.O., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di E.A.V. S.r.l. e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una

centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera A.N.A.C. n. 643 del 22 settembre 2021 è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n. 58/2015, 31/2018 e 781/2019) di So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al già menzionato art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che, con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 257 del 30 giugno 2020, So.Re.Sa. S.p.A. ha istituito, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 50/2016, un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alle AA.SS.LL./AA.OO.UU./I.R.C.S.S. della Regione Campania e della Regione Calabria per il periodo di quattro anni;

- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 71 del 4 aprile 2022, è stato indetto il V appalto specifico dell'emarginato SDA e, con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 110 del 25 maggio 2022, è stata disposta la relativa aggiudicazione definitiva;

- che, in particolare, Chiesi Italia S.p.A. si è aggiudicata il lotto di gara n. 355 per la fornitura della specialità medicinale Mannitolo 40mg polv. per inal. cps, nome commerciale BRONCHITOL 40 mg 280 cps (AIC 043538026), e, in data 5 settembre 2022, è stato stipulato il relativo contratto Rep. 275/22 per la durata di 36 mesi;

ATTESO

- che, con nota prot. SoReSa-0000216-2025 del 08/01/2025 la Chiesi Italia S.p.A. ha comunicato che la società Euromed Pharma S.r.l. è stata nominata nuovo concessionario di vendita per l'Italia del prodotto Bronchitol;

RITENUTO

- che trattasi di farmaco esclusivo, ragion per cui è necessario garantire ai pazienti la continuità terapeutica;

VISTA

- la relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto del 10 gennaio 2025;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2024,

DETERMINA

1 - di prendere atto della nomina della società Euromed Pharma S.r.l. quale nuovo concessionario per la vendita della specialità medicinale Bronchitol;

2 - di dare atto del subentro nelle forniture di BRONCHITOL 40 mg 280 cps (AIC 043538026) di Euromed Pharma S.r.l. a Chiesi Italia S.p.A., alle medesime condizioni economiche e normative di aggiudicazione;

3 - di procedere alla stipula del contratto di fornitura del prodotto BRONCHITOL 40 mg 280 cps (AIC 043538026) con Euromed Pharma S.r.l.;

4 - di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

5 - di notificare il presente provvedimento ad Euromed Pharma S.r.l. e Chiesi Italia S.p.A.;

6 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.soresa.it.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 10.01.2025